



# PROCEDURA WHISTLEBLOWING HOTEL PLAZA SRL

## **1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI**

In data 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 24/2023 di recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, "riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Il provvedimento in oggetto ha riformato la normativa in materia di segnalazioni di illeciti e ha raccolto in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato. In particolare, il D. Lgs. 24/2023 ha introdotto nuovi standard di efficienza, a cui anche le imprese devono adeguarsi, sia sotto il profilo della gestione della segnalazione, che sotto il profilo della tutela del whistleblower.

Con riferimento al primo profilo, ovvero all'adozione da parte delle Società di sistemi di segnalazione aziendale degli illeciti, il D. Lgs. n. 24/2023 prevede l'obbligo di attivare canali di segnalazione interni, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, nonché quello di affidare la gestione della segnalazione a una persona/ufficio interno autonomo a tal dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione ovvero ad un soggetto esterno, anch'esso autonomo e competente in materia.

Con riferimento al secondo profilo, il D. Lgs. n. 24/2023 amplia e rafforza la tutela accordata al whistleblower prevedendo un generale obbligo di riservatezza in capo al gestore della segnalazione circa l'identità del segnalante nonché condannando ogni forma di ritorsione nei confronti del whistleblower ovvero qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Nella presente Procedura sono quindi delineate le modalità operative con cui la Società si propone di adempiere agli obblighi individuati agli artt. 4 e ss. del D. Lgs. n. 24/2023.

## **2. SCOPO**

Scopo della Procedura è quello di descrivere e disciplinare il sistema di segnalazioni implementato da Hotel Plaza Srl, fornendo opportune indicazioni ai segnalanti per l'effettuazione di una segnalazione e delineandone il processo di gestione.

In particolare, la presente Procedura:

- identifica i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- definisce il perimetro delle condotte, fatti e/o circostanze di fatto che possono essere oggetto di segnalazione;
- individua i canali attraverso cui effettuare le segnalazioni;
- individua il soggetto destinatario delle segnalazioni;

- descrive e regola il processo di gestione e analisi delle segnalazioni;
- identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, ivi incluse le tutele per il soggetto segnalante e per il soggetto segnalato, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo dei canali istituiti.

### **3. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI**

I soggetti a cui la presente procedura si rivolge e che possono quindi effettuare segnalazioni di condotte illecite sono:

- i lavoratori subordinati della Società (ivi compresi i soggetti ancora in prova);
- i candidati a posizioni lavorative vacanti, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- i liberi professionisti e collaboratori della Società;
- gli ex-dipendenti ovvero ex-collaboratori della Società, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite in costanza del rapporto di lavoro e/o di collaborazione;
- i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società;
- i partner, i fornitori, i consulenti, i clienti, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con la Società.

### **4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

I soggetti segnalanti possono effettuare segnalazioni di violazioni, consistenti in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'integrità della Società o l'interesse pubblico, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo in ragione della propria attività lavorativa, ovvero dei rapporti (di qualsiasi tipo) con la Società e relative a:

- (a) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ossia potenzialmente integranti i c.d. reati presupposto;
- (b) comportamenti e/o pratiche che violino le disposizioni del Modello Organizzativo, delle procedure, delle istruzioni operative al medesimo collegate, ovvero del Codice Etico adottato dalla Società;
- (c) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato del D.Lgs. n. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato del D.lgs. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti;

sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- (d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- (e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme in materia di imposte sulle società;
- (f) atti o comportamenti, che pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, potenzialmente possono vanificare l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea regolanti i settori indicati nei punti c), d) ed e).

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.

Sono escluse, invece, dal campo di applicazione della presente Procedura e quindi non verranno prese in considerazione dal gestore delle segnalazioni:

- le segnalazioni riguardanti contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale;
- le segnalazioni relative a violazioni già disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano, indicate nella parte II dell'Allegato al Decreto, che già garantiscono apposite procedure di segnalazione in alcuni settori speciali (servizi finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza nei trasporti; tutela dell'ambiente).

## **5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise in modo da risultare facilmente verificabili da parte del gestore delle segnalazioni.

A tal fine, se possibile e quando noto al segnalante, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- il nome e cognome (e ruolo) del soggetto che ha posto in essere la condotta illecita;
- le circostanze di tempo e luogo dell'accadimento, unitamente a qualsiasi altro elemento che si ritiene rilevante ai fini della segnalazione;

- l'indicazione della legge, regolamento interno, etc. che si ritiene sia stato/a violato/a;
- il nome e cognome dei soggetti eventualmente presenti sul luogo della violazione, che possono potenzialmente testimoniare sull'accaduto;
- l'allegazione di documentazione, se esistente, che possa confermare la fondatezza del fatto segnalato;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di elementi a sostegno di quanto segnalato;

È facoltà del segnalante indicare il proprio nome e cognome, nonché elementi utili per identificare il proprio ruolo ricoperto all'interno della Società, ovvero i rapporti che intrattiene con la medesima, salvo che non voglia effettuare una segnalazione anonima. In quest'ultimo caso, le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e con tutti gli elementi informativi utili per verificarla indipendentemente dalla conoscenza dell'identità del segnalante.

Infine, la Segnalazione non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali. Sono in ogni caso vietate le segnalazioni:

- riguardanti condotte illecite di cui il segnalante non abbia fondato motivo di ritenere siano vere;
- pretestuose, diffamatorie o calunniose;
- aventi natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- finalizzate unicamente a danneggiare il soggetto segnalato;
- costituenti forme di abuso e/o strumentalizzazione della presente Procedura e dell'istituto del whistleblowing.

Tali segnalazioni potranno essere sottoposte a cura del gestore della segnalazione alle funzioni aziendali competenti per le valutazioni del caso, comprese quelle disciplinari.

## **6. GESTORE DELLE SEGNALAZIONI**

La Società ha affidato l'incarico della gestione dei canali interni di segnalazione e delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza (OdV) della Società - Avv. Carlotta Lazzarini - nominato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, espressamente autorizzandolo a trattare i dati di cui al presente processo ai sensi dell'art. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Il Gestore delle Segnalazioni:

- metterà a disposizione informazioni chiare sull'utilizzo dei canali interni nonché sulle modalità per effettuare le segnalazioni;
- darà diligente avviso di ricezione e diligente seguito alla segnalazione;
- valuterà la completezza e fondatezza delle informazioni ricevute;

- manterrà le interlocuzioni con il soggetto segnalante e potrà richiedere, se necessario, integrazioni o ulteriori confronti ed approfondimenti;
- potrà interfacciarsi con altre funzioni e figure aziendali per richiederne la collaborazione per una migliore istruttoria ed analisi della segnalazione, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al D.Lgs. n. 24/2023 ed alla presente Procedura;
- potrà svolgere attività di indagine anche con il coinvolgimento di consulenti esterni, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al D.Lgs. n. 24/2023 ed alla presente Procedura.

Per converso, al gestore del segnalazioni non spetta accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società.

## 7. CANALI E MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni di condotte illecite possono e devono essere presentate secondo le seguenti modalità e attraverso i seguenti canali messi a disposizione dalla Società:

- segnalazione scritta mediante l'applicazione Telegram  
al numero 3892905000
- segnalazione scritta mediante posta ordinaria  
senza identificativo esterno del mittente e con la dicitura “segnalazione whistleblowing”, all'attenzione dell'OdV di Hotel Plaza Srl c/o Studio Ambrosetti, Piazza del Duomo n. 5 – 36100 Vicenza.
- segnalazione scritta tramite mail  
all'indirizzo dell'OdV: odv@plaza.it
- segnalazione orale tramite sistema di messagistica vocale Telegram  
al numero 3892905000
- segnalazione tramite incontro in presenza e/o in videocollegamento  
mediante richiesta di fissazione di un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, veicolata per il tramite di uno dei canali interni istituiti. Tale incontro dovrà essere organizzato entro un termine ragionevole.

i canali di segnalazione interni assicurano, anche tramite strumenti di crittografia, protezione dei dati personali e riservatezza in ordine a: i) l'identità del segnalante e del segnalato; (ii) il contenuto della segnalazione; (iii) la documentazione relativa alla segnalazione.

## 8. PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il processo di gestione delle segnalazioni si articola nelle seguenti fasi:

### Ricezione, registrazione e verbalizzazione della segnalazioni

A seguito della segnalazione pervenuta, il gestore delle segnalazioni invierà al segnalante avviso di ricevimento entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della segnalazione stessa.

All'atto della ricezione di una segnalazione, indipendentemente dal canale utilizzato, il gestore della segnalazione attribuirà alla segnalazione un numero identificativo che ne consentirà l'identificazione univoca e procederà ad inserirla in un apposito registro, c.d. "registro delle segnalazioni", dove saranno altresì indicati i seguenti dati relativi alla segnalazione:

- protocollo identificativo;
- data di ricezione;
- canale di ricezione della segnalazione;
- contenuto della segnalazione;
- se conosciute, generalità del soggetto segnalato;
- classificazione della segnalazione, secondo gli esiti della fase di valutazione preliminare: a) segnalazione non rilevante; b) segnalazione non idonea ovvero non sufficiente; c) segnalazione rilevante e idonea;
- data avvio indagine (se effettuata);

Il registro delle segnalazioni dovrà essere progressivamente aggiornato da parte del gestore delle segnalazioni coerentemente con gli esiti delle attività di cui alle fasi successive del processo delineato nella presente Procedura.

Nel caso in cui la segnalazione sia stata effettuata in forma orale, nel corso di un incontro con il gestore della segnalazione ovvero mediante sistema di messagistica vocale, il gestore delle segnalazioni, previo consenso della persona segnalante, procederà alla registrazione della segnalazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto ovvero redigerà verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

#### **Verifica della segnalazione:**

Il gestore delle segnalazioni procederà tempestivamente ad esaminare il contenuto della segnalazione ricevuta al fine di verificarne rilevanza e fondatezza.

Inizialmente svolgerà un'analisi preliminare per verificare la rilevanza della segnalazione (e dunque se l'oggetto della segnalazione rientri tra le ipotesi previste dal D. Lgs. n. 24/2023 e/o dalla presente Procedura ovvero se la segnalazione sia stata effettuata da soggetto legittimato) nonché la sussistenza o meno di elementi utili e sufficienti per poter dar seguito alla segnalazione.

Se necessario, e laddove le modalità di segnalazione lo consentano, il gestore della segnalazione potrà richiedere ulteriori informazioni o documentazione a supporto al soggetto segnalante, al fine di permettere una valutazione maggiormente esaustiva e conclusiva della segnalazione, sempre per il tramite dei canali a ciò dedicati.

All'esito dell'analisi svolta, qualora il gestore delle segnalazioni valuti la segnalazione non rilevante ovvero non sufficiente, la medesima sarà archiviata, previo avviso del soggetto segnalante.

In caso contrario, la segnalazione verrà ulteriormente approfondita da parte del gestore delle segnalazioni mediante l'avvio di un'indagine.

Nell'ambito dell'attività istruttoria, il gestore delle segnalazioni compirà tutte le verifiche ritenute opportune, avvalendosi anche, ove necessario, del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e/o di consulenti esterni, garantendo la riservatezza delle informazioni, in particolare dell'identità della persona segnalante e della persona coinvolta. Nel corso delle verifiche il gestore delle segnalazioni manterrà le interlocuzioni con la persona segnalante e richiederà a quest'ultima eventuali integrazioni. Potrà, inoltre, sentire la persona coinvolta, anche su richiesta della medesima, oralmente o mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Potrà, infine, condurre colloqui o richiedere informazioni ad altre persone che possono essere a conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione.

La fase di verifica dovrà essere completata entro tre mesi dalla data di ricezione della segnalazione.

#### **Chiusura della segnalazione:**

Una volta terminata la fase istruttoria, il gestore delle segnalazioni valuterà l'archiviazione o eventuali conseguenti provvedimenti.

In particolare, provvederà a redigere un breve report, indirizzato alla Direzione aziendale, in cui verranno riassunte le indagini effettuate, le risultanze delle verifiche svolte nonché gli elementi a supporto dell'archiviazione o della fondatezza della segnalazione. In tale ultimo caso, proporrà altresì le eventuali azioni da intraprendere per rimediare, se possibile, al problema rilevato dalla segnalazione.

Nel caso di segnalazioni false, improprie o diffamatorie, il gestore provvederà ad informare le funzioni aziendali competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti. La Società, infatti, condanna la violazione, commessa con dolo o colpa grave, del divieto di effettuare segnalazioni infondate, con ciò intendendosi sia le segnalazioni contenenti accuse false nella consapevolezza della loro falsità, sia quelle che costituiscono il veicolo per la risoluzione di mere questioni personali. Tale censura, sul piano disciplinare, da parte della Società, lascia ovviamente impregiudicata (ed anzi si aggiunge) alla responsabilità penale e civile del segnalante che potrebbe sorgere in conseguenza della presentazione di segnalazioni caluniose ovvero diffamatorie ovvero altresì effettuate al solo fine di danneggiare il segnalato.

Il gestore comunicherà altresì alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

#### **Conservazione della segnalazione e della relativa documentazione:**

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, o fino a conclusione del procedimento giudiziale o disciplinare eventualmente conseguito nei confronti del segnalato o del segnalante, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n.



24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR (limitazione della conservazione) e 3, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 51/2018.

## 9. TUTELA DEL SEGNALANTE

La Società garantisce la massima tutela e protezione al segnalante, avendo riguardo alla sua riservatezza oltre che al diritto di non subire alcuna forma di discriminazione o ritorsione a seguito della segnalazione di un illecito.

Le medesime tutele sono garantire altresì a:

le persone che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (cd. facilitatori);

le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

i colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

### Riservatezza

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato, degli eventuali facilitatori e degli altri soggetti menzionati nella segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto della segnalazione e della documentazione ad essa allegata.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi – direttamente o indirettamente – tale identità non può essere rivelata senza l'espreso consenso del segnalante a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni, come identificati nella presente Procedura.

Inoltre, l'identità del segnalante:

- nell'ambito del procedimento penale, è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, non può essere rivelata, qualora la contestazione del relativo addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, dovrà essere data comunicazione scritta al segnalante delle

ragioni della rivelazione dei dati riservati e gli dovrà essere richiesto per iscritto se intenda prestare il consenso a rivelare la propria identità, con avviso che – in caso contrario – la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare.

È inoltre dato avviso al segnalante per iscritto delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione dell'identità del segnalante e delle informazioni da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, sia indispensabile alla difesa del segnalato.

L'identità del segnalato, del facilitatore e delle persone comunque coinvolte e menzionate nella segnalazione sono tutelate fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, con le medesime garanzie previste in favore del segnalante al presente paragrafo. Peraltro la normativa non riconosce al segnalato il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda.

### **Divieto di ritorsione**

I segnalanti non possono subire alcuna forma di ritorsione per aver effettuato una segnalazione rispettando le condizioni per l'applicazione delle tutele previste dal D. Lgs. n. 24/2023, anche come specificato dalla presente Procedura. Anche gli altri soggetti tutelati non possono subire alcuna forma di ritorsione a causa del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione o del particolare rapporto che li lega al segnalante.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, avente effetti – negativi - sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione/denuncia effettuata.

A titolo esemplificativo, possono essere considerate ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione (laddove il segnalante avesse una legittima aspettativa a detta promozione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato (laddove il segnalante avesse una legittima aspettativa a detta conversione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);

- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine (laddove il segnalante avesse una legittima aspettativa a detto rinnovo, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il soggetto che ritenga di aver subito una discriminazione/ritorsione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito può, sempre mediante i canali interni, dare notizia dell'avvenuta discriminazione/ritorsione al gestore delle segnalazioni il quale procederà a valutare la fondatezza della nuova segnalazione e, nel caso sussistano gli estremi, provvederà a far adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e rimuovere la discriminazione subita ovvero provvederà a far avviare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto autore della discriminazione.

In via alternativa, può comunicarlo ad ANAC (su cui v. infra parag. 11), secondo le modalità dalla medesima previste, per i provvedimenti sanzionatori di sua competenza.

La Società si riserva, in ogni caso, il diritto di intraprendere azioni adeguate contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di discriminazione/ritorsione contro i soggetti sopra indicati. Resta salvo il diritto delle parti coinvolte di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate responsabilità di natura penale e/o civile.

### **Limitazioni di responsabilità**

Quale ulteriore forma di tutela nei confronti del segnalante, è prevista la limitazione della sua responsabilità rispetto alla rivelazione/diffusione di alcune categorie di informazioni.

In particolare, è esclusa ogni responsabilità, penale, civile o amministrativa del segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni a) coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello su informazioni classificate, segreto medico e forense e deliberazioni degli organi giurisdizionali), b) relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali o c) che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, purché: 1) al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e 2) la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria è stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità).

## **10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali dei segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia di Whistleblowing e altresì nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 - GDPR e dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. in materia di trattamento dei dati personali.

In particolare:

- è fornita alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni idonea informativa in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei propri dati personali, sulla durata della conservazione, sulle categorie di destinatari cui i dati possono essere comunicati nell'ambito della gestione della Segnalazione e sui diritti riconosciuti dal GDPR;
- la base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta la Società ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023;
- come indicato nell'informativa privacy fornita agli interessati, i dati personali vengono trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità che giustificano la raccolta e il trattamento (ad esempio, raccolta e gestione della Segnalazione) e successivamente vengono cancellati o anonimizzati secondo le tempistiche di conservazione stabilite;
- sono adottate misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità alla normativa vigente, sia durante la trasmissione della Segnalazione sia durante l'analisi, la gestione e l'archiviazione della stessa;
- l'esercizio dei diritti da parte del segnalante o del segnalato relativamente ai propri dati personali trattati nel contesto del processo di whistleblowing è limitato a quanto previsto dall'art. 2-undecies D. Lgs. n. 196/2003;
- l'accesso ai dati personali delle Segnalazioni è concesso, da parte della Società in qualità di Titolare del trattamento, solo al gestore della segnalazione già autorizzato ai sensi del GDPR, limitando la comunicazione delle informazioni riservate e dei dati personali a terzi solo quando sia necessario.

## **11. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO, DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

### **Il canale di segnalazione esterno di ANAC**

Il segnalante potrà effettuare una segnalazione c.d. esterna all'ANAC, mediante uno dei canali messi a disposizione dalla medesima (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) nei casi in cui:

- la segnalazione abbia ad oggetto le Violazioni delle norme dell'Unione Europea
- e ricorra altresì una delle seguenti condizioni:
- non è stato istituito un canale di segnalazione interna da parte di un ente obbligato a istituirlo ovvero quando lo stesso canale di segnalazione, anche se previsto, non è attivo;
  - il canale interno adottato non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 24/2023;

- la segnalazione effettuata con canale interno non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi - sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti - di ritenere che, se effettuasse una segnalazione con canali interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo - sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti - di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### **La divulgazione pubblica**

il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, nei casi in cui:

- la segnalazione abbia ad oggetto violazioni delle norme dell'Unione Europea

e ricorra altresì una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione attraverso i canali interni e i canali esterni, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e in tutti questi casi non è stato dato alcun riscontro nei termini previsti;
- il segnalante ha fondato e ragionevole motivo - sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti - di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- il segnalante ha fondato e ragionevole motivo - sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti - di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa,

### **Denuncia all'Autorità giudiziaria**

Il Decreto riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un Contesto Lavorativo.